



Aula 'A'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -

Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere -

Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -

Dott. Paolo STILE - Consigliere -

Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI

GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo

studio dell'avvocato GAVINA M. SULAS, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VITTORIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'Avvocato

LUIGI MEDUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato

GIUSEPPE TAMBURELLO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1911/01 della Corte d'Appello
di ROMA, depositata il 14/11/01 R.G.N. 1640/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/04 dal Consigliere Dott. Michele DE

SUCCA;

udito l'Avvocato SULAS;

udito l'Avvocato MOLINO CLAUDIA per delega
TAMBURELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Roma – in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede in data 24 novembre 1999 – accoglieva l'opposizione, proposta dal comune di Vittoria contro l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), al decreto ingiuntivo – per il pagamento di contributi omessi e sanzioni, in relazione alla posizione del praticante giornalista per il periodo dal novembre 1994 al luglio 1998 – essenzialmente in base al "*rilievo assorbente*" della "*mancanza di dimostrazione di una attività obiettivamente giornalistica*", mentre non rilevano né l'iscrizione all'albo, né il trattamento economico previsto per i giornalisti.

Avverso la sentenza d'appello, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'intimato comune di Vittoria resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione.

1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 17 decreto legislativo 30 novembre 1992, n.503, 3 legge n. 421 del 1992) – l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) censura la sentenza impugnata – per avere negato l'obbligo del comune di Vittoria (ed attuale resistente) di iscrivere all'Istituto il dipendente
– sebbene lo stesso fosse iscritto all'albo dei praticanti giornalisti, il suo rapporto di lavoro subordinato fosse regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e, come tale, dovesse essere iscritto obbligatoriamente

all'Istituto (ai sensi dell'art. 17 decreto legislativo 30 novembre 1992, n.503, cit.).

Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 34 legge n. 69/63), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata – per avere negato l'obbligo del comune di Vittoria (ed attuale resistente) di iscrivere all'Istituto il dipendente – sebbene inducessero ad opposta decisione:

- la continuità ed esclusività delle prestazioni giornaliere di contenuto obiettivamente giornalistico del, risultanti dai documenti in atti, quali: ordine di servizio n. 219 del 13 ottobre 1994 (concernente, tra l'altro, compiti di addetto stampa, coordinamento del servizio "informa comune", consistente nella redazione di un resoconto giornaliero circa le iniziative del comune); allegato B al regolamento organico (concernente, tra l'altro, redazione e diffusione di comunicati stampa, notizie del comune, altri mezzi di comunicazione; raccolta, ricezione, riordino, formazione del materiale da duplicare, come gli atti del consiglio comunale e di altri organismi del comune; ogni altra attività del comune; impaginazione, impostazione della stampa correzione delle bozze ed ogni altra incombenza relativa al giornale);

- si è tenuto conto soltanto di parte delle attività svolte dal, quelle risultanti da documenti prodotti in appello dal comune, nonostante l'opposizione dell'attuale ricorrente, al quale è stato precluso, peraltro, di svolgere ogni difesa, volta dimostrare tutta l'attività dello stesso, quali le copie di tutti i numeri della rivista pubblicati, tutti i servizi, inserti, servizi, interviste, comunicati-stampa ed altro;

- la pratica giornalistica può svolgersi (ai sensi degli art. 33 e 34 legge n. 69/63, cit.) anche presso l'ufficio stampa e la testata giornalistica del comune resistente;

- "anche a volere ritenere che la legge regionale n. 33 del 1996 riguardasse solo gli aspetti economici del contratto giornalistico, non può certo sottacersi che, con delibera n. 74/97, il comune di Vittoria volle comunque integrare o superare tale normativa regionale dando integrale applicazione al CCNL giornalistico", come risulta, peraltro, dal mutamento di qualifica del [redatto] da "redattore stampa" a "capo redattore", qualifica questa prevista esclusivamente dal CCNL giornalistico, avente rilievo anche per quanto riguarda la disciplina del dedotto rapporto di lavoro;

- la Corte d'appello non ha tenuto conto di dette circostanze, sebbene fossero state dedotte in primo grado e ribadite in appello, né ha richiesto integrazione di quanto già risultava dalle prove già acquisite al processo, quali: attestazione di servizio del [redatto], iscrizione del medesimo all'albo dei giornalisti, delibera del comune di Vittoria 17 marzo 1997, n. 74, stralcio del mansionario allegato al regolamento organico.

Con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 34 legge n. 69/63, 2697, 2727 c.c., 115 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata – per avere negato l'obbligo del comune di Vittoria (ed attuale resistente) di iscrivere all'Istituto il dipendente Giovanni

– sebbene la natura obiettivamente giornalistica dell'attività del [redatto] risultasse, tra l'altro, dall'accertamento del consiglio dell'ordine dei giornalisti di Sicilia e, cioè, che "fra le caratteristiche indicate dalla Commissione dell'ordine nazionale, per l'accertamento di un praticantato di fatto in un ufficio stampa" risultano: l'esistenza di una pubblicazione regolarmente registrata, diretta da iscritto all'albo; l'esistenza di una struttura redazionale e accertamento della qualità e quantità del lavoro giornalistico.

La sentenza impugnata, invece, ha negato la natura obiettivamente giornalistica dell'attività del [redatto], ritenendo che lo stesso si fosse limitato

collaborare alla rivista, ignorando tutte le altre mansioni e, in particolare, i tanti compiti dell'ufficio stampa.

Il ricorso è fondato.

2. Invero la disposizione (articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, *Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, a norma dell'articolo 3 legge 23 ottobre 1992, n. 421*) – che disciplina, (anche) *ratione temporis*, la dedotta fattispecie – sancisce testualmente:

"I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

Ne risulta che l'imposizione dell'obbligo di iscrizione dei lavoratori subordinati, nonché della relativa contribuzione, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) – in funzione dell'evidente scopo (*ratio legis*) di garantirne il *finanziamento* (che costituisce, appunto, l'oggetto specifico della stessa disposizione, significativamente intitolata *Norme in materia di finanziamento*), favorendone l'adempimento o, comunque, ostacolandone le elusioni – è subordinata, in via esclusiva, all'iscrizione del lavoratore all'albo professionale (dei giornalisti professionisti oppure dei praticanti giornalisti) ed alla soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo nazionale giornalistico (in senso contrario, con riferimento alla disciplina previgente, pare, tuttavia, l'invocata Cass. n. 2879/86 ed altre conformi).

Nel vigore della disposizione in esame (articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, cit.) – applicabile, (anche) *ratione temporis*, alla dedotta fattispecie – l'Istituto risulta quindi esonerato dalla prova – all'evidenza difficile (se non proprio impossibile) – circa la natura

giornalistica della prestazione lavorativa, che, tuttavia, può ragionevolmente presumersi in presenza dei requisiti prospettati (iscrizione del lavoratore all'albo professionale, appunto, e soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo giornalistico).

In funzione esclusiva di contestazione del *legittimo possesso* dei requisiti medesimi, tuttavia, può essere provata dal datore di lavoro – o, comunque, da qualsiasi soggetto che vi abbia interesse – la natura non giornalistica della prestazione lavorativa, come ogni altra circostanza che possa risultare rilevante allo stesso fine.

Evidenti risultano, quindi, le conseguenze, che – sull'esito del giudizio – derivano dalla prospettata ripartizione dell'onere della prova.

In altri termini: una volta dimostrato, in ipotesi, il possesso dei requisiti prospettati (iscrizione del lavoratore all'albo professionale, appunto, e soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo giornalistico), l'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione all'INPGI può essere negato, infatti, soltanto a seguito della *prova piena* che quel possesso risulti, comunque, *illegittimo* (in tal senso, può essere letta l'invocata Cass. n. 3716/97, che sembra prescindere, tuttavia, dal sopravvenuto articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, cit.).

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure – che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente – anche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.).

3.E' ben vero, infatti, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal

giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) – dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Tuttavia vizi di motivazione – nel senso ora prospettato – concorrono, con le esaminate violazioni di legge, ad inficiare l'impugnata sentenza.

4. Infatti la sentenza impugnata – al fine dell'insorgenza del dedotto obbligo di iscrizione e contribuzione all'INPGI, a carico del comune di Vittoria ed in favore del suo dipendente – nega rilievo adeguato ai requisiti (di iscrizione dello stesso lavoratore all'albo professionale dei giornalisti praticanti, appunto, e di soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo giornalistico), sebbene tali requisiti concorrano ad integrare, per quanto si è detto, la fattispecie costitutiva di quell'obbligo.

Il rilievo esclusivo (o, comunque, decisivo), poi, ai fini dell'insorgenza dello stesso obbligo (di iscrizione e contribuzione all'INPGI, appunto) – che ne risulta, coerentemente, attribuito alla natura giornalistica della prestazione lavorativa – parimenti contrasta, tuttavia, con gli enunciati principi – di segno contrario – nonché con la prospettata ripartizione dell'onere della prova e con le conseguenze – che, per quanto si è detto, ne derivano – sull'esito del giudizio.

In coerenza con le violazioni di principi di diritto, che sono state prospettate, risulta, tuttavia, trascurato dalla sentenza impugnata – sul piano della motivazione in fatto – anche l'accertamento circa la *legittima* iscrizione del all'albo professionale dei praticanti giornalisti (vedi, sul punto, Cass. n. 3716/97, cit.), nonché circa la soggezione al contratto collettivo giornalistico – in forza, tra l'altro, dell'invocata delibera del comune di Vittoria (n.74/97), oltre che della legge regionale (art. 58 legge regione siciliana 18 maggio 1996, n.33, modificato dalla disposizione – inapplicabile, *ratione temporis*, alla dedotta fattispecie – dell'art. 28 legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4) – del dedotto rapporto di lavoro subordinato.

Parimenti trascurate – sullo stesso piano della motivazione in fatto – risultano, altresì, le conseguenze, che – sull'esito del giudizio – derivano, per quanto si è detto, dalla prospettata ripartizione dell'onere della prova.

Infatti, una volta dimostrato, in ipotesi, il possesso dei requisiti prospettati (iscrizione del lavoratore all'albo professionale, appunto, e soggezione del

rapporto di lavoro al contratto collettivo giornalistico), l'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione all'INPGI può essere negato, per quanto si è detto, soltanto a seguito della *prova piena* che quel possesso risulti, comunque, *illegittimo*.

Solo in funzione di contestazione del *legittimo possesso* dei requisiti medesimi, poi, andava apprezzata la prova – comunque acquisita al processo – circa la natura giornalistica, o meno, della prestazione lavorativa (come su ogni altra circostanza che possa risultare rilevante allo stesso fine).

In tale prospettiva, il giudice di rinvio – al quale va demandato, previa cassazione della sentenza impugnata, il riesame della controversia – non potrà non valutare nuovamente – siccome auspicato, peraltro, dallo stesso ricorrente – l'intero materiale probatorio (in tal senso vedi, per tutte, le sentenze n. 10598/97 delle sezioni unite, 11290/99, 10559/97 delle sezioni semplici di questa Corte). Né può essere trascurato, nella stessa prospettiva, il modello di *ufficio stampa delle amministrazioni pubbliche* (compresi i comuni), che disposizione di legge sopravvenuta (art. 9 legge 7 giugno 2000, n. 150, *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*), esplicitamente prevede e disciplina, sulla falsariga, tuttavia, di esperienze precedenti (come quelle, di cui all'art. 58 legge regione siciliana 18 maggio 1996, n.33, modificato dall'art. 28 legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, cit., nonché le esperienze di fatto praticate, anche in precedenza, nella stessa regione ed altrove).

Tanto basta per accogliere il ricorso.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello – designato in dispositivo – perché proceda al riesame della controversia – uniformandosi ai principi di diritto enunciati – e provveda,

contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art.385, comma 3°, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2004.

Il Consigliere estensore

Il Presidente